

CORONAVIRUS: LOCALI, TEATRI E CINEMA, TUTTE LE MISURE PREVISTE NEL NUOVO DECRETO

8 Marzo 2020



L'AQUILA - Tempi duri, a seguito del decreto di questa notte firmato dal premier Giuseppe Conte, anche l'intero mondo dell'intrattenimento e dell'offerta culturale.

Qui di seguito gli articoli e relativi divieti

IL TESTO DEL DECRETO

ART. 2 - Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
- c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; ...omissis...

g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;

in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d), ossia 'mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro'." .

Art. 5 – Disposizioni finali. 1. le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Reputiamo che, al punto c), per "locali assimilati" si intendano anche i circoli privati che al loro interno abbiano il servizio di somministrazione alimenti e bevande.

Reputiamo altresì che nella categoria "scuole di ballo" siano anche comprese le scuole di danza che svolgono lezioni di gruppo e di coppia.

Nel punto e) reputiamo che le disposizioni esposte riguardino anche i circoli privati che abbiano al loro interno il servizio di mensa per i propri associati.